

Richieste di catalogazione della carabina a ripetizione semplice (ordinaria) Mauser mod. 1886, cal. 8x57 I (canna mm 450) - pratica n. 50.4496 e di fucile a ripetizione semplice (ordinaria) Mauser Gewehr mod. 1888 cal. 8x57, canna mm 740 - pratica n. 50 4497.

Relatore: Col. Alberto Acri

Il relatore riferisce che si tratta di modelli di armi antiche, fabbricate prima del 1890, perciò non soggette a catalogazione. Si apre un ampio dibattito al quale intervengono; il dr. Ferrante, l'ing. Mininni, il dr. Di Carpegna, il magg. Susini, il presidente. Il dr. Ferrante ricorda che nella legge 110 non è previsto l'esonero da catalogazione per dette armi e che, pertanto, converrebbe attendere la pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 10 della legge 110 e così procedere sulla base di principi previsti da una normativa vigente. Prende le parole l'ing. Mininni, il quale ritiene che "costruzione" si identifichi con "concezione"; se per esempio l'arma è stata brevettata anteriormente al 1890, anche se è stata prodotta dopo, purché senza alcuna modifica, rimane antica. Interviene il dr. Di Carpegna. Nel caso in questione, egli afferma, se è stata chiesta la catalogazione di un'arma anteriore al 1890, essa non può rientrare nella legge 110, per cui la domanda è inammissibile. L'ing. Mininni cita il 7° comma dell'art. 10, per rafforzare la tesi della non catalogazione. Il magg. Susini richiama l'attenzione sul fatto che, per esempio, la Colt 1873 è sempre stata prodotta fino ai nostri giorni e pertanto non potrebbe essere definita replica. Si chiarisce però che nel caso in questione i modelli costruiti recentemente non sono identici ai modelli originari (es. materiali e tecniche di costruzione). Il presidente pone l'accento sul fatto che l'arma non deve essere in seguito modificata, pur se costruita nello stesso modello. Per quanto sopra, si propone di definire il principio appreso citato e di acquisirlo agli atti della Commissione. L'arma per essere considerata antica e quindi esclusa dalla catalogazione deve essere concepita anteriormente al 1890 e, se anche costruita successivamente, non deve presentare alcuna modifica rispetto al modello originario ai materiali e alle tecniche di costruzione. Il dr. Di Carpegna fa rilevare che l'obbligo di catalogazione anche per le armi antiche, oltre a comportare una notevole mole di lavoro, produrrebbe danni irreparabili alle stesse armi, in sede di punzonatura del numero di catalogo presso il Banco nazionale di prova.

Il dr. Ferrante insiste nella sua richiesta, ricordando l'opportunità che la qualificazione di arma come "antica" deve essere dimostrata con documenti dall'interessato e non "dichiarata" dalla Commissione. Il presidente della Commissione, formula il principio secondo cui le armi antiche, ai fini dell'importazione, non sono soggette a catalogazione. Così rimane stabilito.